

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ENNA E LA
COOPERATIVA DENOMINATA.....RELATIVA ALLA GESTIONE IN AMBITO
PROVINCIALE, DI ATTIVITÀ E INTERVENTI D'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ
PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA OSPITATE PRESSO LA "CASA
DI ACCOGLIENZA" SITA NEL COMUNE DI BARRAFRANCA.

L'anno duemilaquindici , il giorno 03 del mese di novembre
tra

il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
AGIRA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
AIDONE	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
ASSORO	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
BARRAFRANCA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
CALASCIBETTA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
CENTURIPPE	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
CATENANUOVA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
CENTURIPPE	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
CERAMI	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
ENNA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
GAGLIANO C.TO	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
LEONFORTE	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
NICOSIA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
NISSORIA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
PIAZZA	legale in		da	
ARMERINA				
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
PIETRAPERZIA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
REGALBUTO	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
SPERLINGA	legale in		da	
il COMUNE DI	con sede		rappresentato	
TROINA	legale in		da	

il COMUNE DI	con sede	_____	rappresentato	_____
VALGUARNERA	legale in	_____	da	_____
il COMUNE DI	con sede	_____	rappresentato	_____
VILLAROSA	legale in	_____	da	_____

la Cooperativa Sociale di seguito denominata "Cooperativa", rappresentata da..... (il protocollo dovrebbe essere siglato dai Comitati dei sindaci di ogni singolo distretto socio-sanitario, rappresentanti delle singole realtà territoriali ed in tale fase iniziale solo da loro)

VISTA la LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 03-01-2012, recante "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere";

CONSIDERATO che l'art.8 della citata legge prevede, al comma 2, che le case di accoglienza per donne vittime di violenza "sono costituite in modo tale da assicurarne la presenza di almeno una in ogni provincia";

CONSIDERATO, altresì, che la casa di accoglienza sita in Barrafranca costituisce, allo stato, l'unica di tale genere disponibile in ambito provinciale, avendo pertanto come bacino naturale di utenza tutti i comuni della provincia, i quali hanno già sottoscritto con la Prefettura di Enna in data 25 novembre 2013 un Protocollo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere;

RITENUTO quindi necessario ripartire gli oneri derivanti dalla gestione della casa di accoglienza tra tutti i Comuni che possono fruire dei relativi servizi;

CONSIDERATO che la cooperativa è stata selezionata dal Comune di Barrafranca con apposito bando pubblico;

Gli Enti sottoscrittori s'impegnano:

- ad assicurare la trasmissione di documentazione e dati di base in proprio possesso ed il successivo aggiornamento di essi;
- a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri servizi e uffici;
- a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento dei servizi nella misura e con le forme di cui agli articoli sotto indicati;
- a coordinare i propri uffici, strutture e strumenti operativi al fine di promuovere una migliore percezione e una maggiore visibilità delle politiche consorziali;
- ad inserire tale struttura nelle progettualità Piani di Zona in ogni Distretto Socio-Sanitario

Il Comune di Barrafranca in qualità di Comune Capofila si impegna:

- ad inviare all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro la richiesta per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private così come previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86 – Sezione Ragazze madri e donne in difficoltà;
- a formulare la richiesta di contributo al Fondo Nazionale per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità da destinare alla prevenzione ed al contrasto della violenza contro le donne e nello specifico per la stipula/rafforzamento e gestione di protocolli di rete, per la copertura delle spese di gestione, per la formazione professionale degli operatori individuati;

L'obiettivo che intende perseguire questa Convenzione tra i Comuni della Provincia di Enna, è quello di supportare un processo di *governance* locale e di costruzione di un "partenariato" interistituzionale e di rete, oltre che di potenziare gli interventi ed i servizi rivolti alle donne vittime di violenza ed ai loro familiari, che necessitano di specifiche azioni volte ad avviare reali processi di inclusione sociale e lavorativa.

Si è ritenuto, quindi, di intervenire in un'ottica sistemica, abbandonando la possibilità di avviare processi singoli e frammentati, in favore di un più articolato ed unico programma provinciale multi-azione.

Nel dettaglio verranno attivate in ogni singolo comune azioni di prevenzione e informazione finalizzate alla riduzione dei fenomeni di violenza con il coordinamento degli Uffici di Servizi Sociali comunali e con la collaborazione dei consultori Familiari (ASP).

Laddove il fenomeno è conclamato e vi siano in atto ricoveri di donne vittime di violenza, la Casa di Accoglienza istituita presso il Comune di Barrafranca potrà accogliere tali donne dietro pagamento di una retta che verrà concordata di volta in volta dal Comune di Barrafranca con i servizi sociali di appartenenza, tenuto conto del periodo di istituzionalizzazione e del numero di minori eventualmente in carico.

Verranno, quindi, di concerto con i comuni sottoscrittori, individuate specifiche modalità di utilizzo delle risorse rivolte alla realizzazione delle singole azioni programmate.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto, natura e rilevanza sociale dell'attività

1. I Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la Cooperativa convergono di collaborare per assicurare alla comunità locale attività ed interventi di pubblica utilità ed in particolare a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne - anche con figli - minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2012.
2. La presente convenzione ha lo scopo di fornire accoglienza e sostegno alle donne che hanno subito maltrattamenti o che a causa di violenza debbono abbandonare la propria residenza da sole o con i figli minorenni, o con disabilità e di sviluppare nella comunità locale una maggiore sensibilità nei confronti della violenza di genere.
3. Al fine di attuare tali finalità, il Comune di Barrafranca mette a disposizione della "Cooperativa" il bene immobile sito in Contrada Zotta, Viale della Pace e tutti i Comuni sottoscrittori erogheranno contributi finanziari, al fine di garantire elevata qualità e continuità alle attività in parola.

ART. 2 – Attività

1. La gestione della Casa di Accoglienza verrà affidata, a seguito di bando pubblico, ad una Cooperativa Sociale iscritta al relativo Albo Regionale così come dettato dalla normativa nazionale e regionale;

1. La Cooperativa s'impegna a presentare un progetto annuale, recante le modalità di gestione della casa di accoglienza, che permettano alle donne e ai loro bambini di avere un tempo, uno spazio e relazioni che consentano loro di riflettere e di assumere le decisioni più opportune. La cooperativa svolgerà inoltre attività di sostegno e accoglienza, finalizzate al recupero dell'integrità fisica e psichica della

donna, al fine di consentirle di poter liberamente assumere, senza costrizioni e condizionamenti, le decisioni inerenti alla propria autonomia personale. L'cooperativa curerà altresì la gestione dei laboratori di sartoria e confezionamento di prodotti agroalimentari, finalizzata a favorire il reinserimento socio-lavorativo delle donne ospiti della struttura.

2. L'"Cooperativa" provvede al mantenimento di condizioni di decoro, pulizia ed igiene.

ART. 3 - Risorse professionali

1. Il personale utilizzato dalla Cooperativa dovrà essere in possesso del titolo di studio specifico previsto dal bando pubblico e dovrà essere adeguatamente specializzato attraverso la partecipazione a percorsi formativi focalizzati sulla tematica *de qua*;

2. La Casa di accoglienza potrà avvalersi, per servizi integrativi a supporto e non sostitutivi delle figure professionali, della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 24/94, nel rispetto delle norme regionali sul volontariato;

3. La "Cooperativa", per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2, previa intesa con il Comune di Barrafranca potrà avvalersi del servizio sociale professionale dello stesso comune oltre che di dipendenti del Comune e di eventuali consulenti professionali esterni o di personale volontario. Tutte le risorse professionali utilizzate dovranno avere una formazione di base adeguata ed un aggiornamento specifico qualitativamente elevato, sia attraverso una specifica formazione teorica e pratica, sia mediante la partecipazione agli incontri di programmazione e verifica.

ART. 4 - Oneri a carico del Comune di Barrafranca

Il Comune di Barrafranca assume a proprio carico i seguenti oneri:

1. Spese di riscaldamento e per le utenze (telefoniche, acqua, luce, e gas) relative alla struttura attingendo al fondo di compartecipazione dei Comuni aderenti alla Convenzione ed ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei;
2. Pagamento del corrispettivo spettante alla Cooperativa attingendo al montante delle rette di ricovero pagate dai Comuni di residenza;

ART. 5 - Oneri a carico dei Comuni della Provincia.

1. Ciascuno dei Comuni aderenti assume a proprio carico l'erogazione di un contributo economico annuale, che confluirà nel fondo di compartecipazione per le spese di gestione, determinato nella misura di € 0,20 per ogni residente nel Comune censito al 31/12/2011 (dati Ufficio Statistica della Provincia di Enna), secondo le modalità stabilite in apposito protocollo operativo.
2. Il protocollo operativo verrà definito dai dirigenti dei servizi sociali dei Comuni sottoscrittori;
3. I Comuni potranno avvalersi della conservazione di un posto tale da garantire l'emergenza di un ricovero e fruiranno di una detrazione dall'importo stabilito dalle convenzioni regionali per il pagamento della retta di ricovero che sarà concordata e definita in modo personalizzato.

ART. 6 - Obblighi a carico della "Cooperativa"

La gestione può essere affidata, secondo la normativa vigente, a cooperative sociali iscritte all'albo regionale

1. La "Cooperativa" assume i seguenti obblighi:

- a) garantire l'elevata qualità e la continuità dell'intervento di cui all'oggetto della presente convenzione, beneficiando quale corrispettivo, delle rette pagate dai Comuni di residenza;
- b) relazionare ogni quattro mesi l'andamento delle attività e l'evidenza dei risultati conseguiti, specificando il Comune di residenza di ogni utente;
- c) rendicontare ogni quattro mesi l'andamento della gestione economica e finanziaria;
- d) partecipare in maniera continua ed attiva ai tavoli di coordinamento, di programmazione e verifica che gli Enti Locali promuovono al fine di coordinare e qualificare le iniziative di contrasto alla violenza di genere;
- e) dare la disponibilità dei suoi operatori per la partecipazione a corsi di aggiornamento, incontri e iniziative organizzate dagli Enti Locali del territorio su tematiche inerenti la violenza contro le donne;
- f) presentare almeno annualmente, in un'occasione pubblica, i dati relativi ai casi ospitati e i risultati commentati inerenti l'attività della Cooperativa;
- g) presentare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- (h) garantire il vitto e l'erogazione di ogni ulteriore servizio si rendesse necessario per l'assolvimento degli interventi di cui all'oggetto della presente convenzione
- (i) pagamento di tutte le figure impiegate nella struttura, fatta eccezione per i dipendenti pubblici eventualmente

2. La "Cooperativa" assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ed esonera espressamente gli Enti firmatari per danni a persone e cose che dovessero verificarsi in relazione alle attività dalla stessa promosse e gestite. A tal fine provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa con impresa di sicura affidabilità per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose.

ART. 7 -

Con il presente atto si istituisce un tavolo tecnico di coordinamento composto da i rappresentanti dei Comuni aderenti alla Convenzione, delle istituzioni scolastiche, della Prefettura, delle forze dell'ordine, dei servizi sociali comunali e dell'ASP e delle associazioni di volontariato partecipanti che si riunirà almeno una volta all'anno con compiti di indirizzo e programmazione con funzioni di recepimento di modifiche ed integrazioni alla presente convenzione, di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti.

ART. 8 - Durata

1. Il presente accordo avrà una durata di anni.....

ART. 9 - Condizione di Adesione

L'utilizzo della struttura da parte di Comuni al di fuori della provincia di Enna, nelle modalità indicate dalla presente Convenzione, è subordinato all'adesione alla Convenzione medesima ed, in particolare, alla contribuzione al fondo di compartecipazione nelle forme di cui all'art.5

Letto, approvato e sottoscritto dai sottoelencati rappresentanti